

- ART. 11** L'associazione senz'armi e senza scopo di delitto, è libera.
- ART. 12** Tutti i cittadini appartengono alla guardia nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.
- ART. 13** Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica, e previa giusta indennità.
- ART. 14** La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.
Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, né percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

Titolo II DELL'ORDINAMENTO POLITICO

- ART. 15** Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'Ordine giudiziario.

Titolo III DELL'ASSEMBLEA

- ART. 16** L'Assemblea è costituita da Rappresentanti del popolo.
- ART. 17** Ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anno è elettore, a 25 è eleggibile.
- ART. 18** Non può essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
- ART. 19** Il numero dei rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
- ART. 20** I Comizi generali si radunano ogni tre anni nel 21 aprile.
Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
- ART. 21** L'Assemblea si riunisce il 15 maggio successivamente all'elezione.
Si rinnova ogni tre anni.
- ART. 22** L'Assemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e